

SCUDERIA FERRARI CLUB
The Official Ferrari Passion



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

“SCUDERIA FERRARI CLUB S.C. A R.L.”



Nota di presentazione del Regolamento di esercizio di Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l.

Lo studio e la redazione di un nuovo regolamento si è resa necessaria per le seguenti sostanziali motivazioni:

- a) l'adozione del nuovo statuto della società consortile, avvenuta nel corso dell'Assemblea dei Soci dell'anno 2011, che ha reso obsolete o inadattabili alcune delle norme inserite nel regolamento in vigore;
- b) la necessità di modificare il complesso delle disposizioni regolamentari a fronte di una concreta ed evidente trasformazione verificatasi nella organizzazione e nella strutturazione dei Soci Ordinari (Club) a livello territoriale (Italia ed estero), che annoverano tra i tesserati i tifosi, ma anche e sempre di più i possessori di vetture Ferrari;
- c) l'esigenza di responsabilizzare in misura più decisa i rappresentanti legali dei Soci Ordinari (Presidenti dei Club), al rispetto delle norme contrattuali relative all'uso del marchio concesso in sub-licenza, con particolare riferimento all'organizzazione di eventi (ritrovi, incontri), ed ai rapporti con eventuali sponsor, definendone un ruolo più professionale invece che dilettantistico e goliardico;
- d) la necessità di conferire un nuovo assetto organizzativo ed operativo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo della Società (ex art. 16 dello Statuto), con l'obiettivo di trasferire ai suoi componenti di rappresentanza territoriale, italiani ed esteri, un maggior e più coerente onere nel supporto operativo e nella verifica dell'operato dei Soci Ordinari del territorio di competenza, permettendo alla struttura centrale della Società di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di iniziative specifiche e di servizi;
- e) l'esigenza di introdurre un sistema sanzionatorio preventivo e progressivo che costituisca un più forte deterrente contro i comportamenti non conformi agli scopi della Società, attuabile proprio attraverso il maggior impegno al controllo delle situazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo;
- f) la necessità di conferire una maggiore flessibilità al sistema dei servizi rivolti ai Soci Ordinari ed ai loro Tesserati, in virtù della variabilità degli scenari - economici e operativi - in cui si trova ad agire la Società consortile, fermi restando taluni servizi da considerarsi strutturali ed immutabili (es.: emissione della tessera, produzione della targa ufficiale del Socio Ordinario, ecc.);

Per questi motivi si è proceduto con la produzione di un parco di norme regolamentari di "nuova" redazione, e che non segue in modo rigido e comparativo, l'articolato del regolamento esistente.



Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l. - Regolamento di esercizio

Definizioni

I termini sotto elencati hanno il seguente significato:

- per **Società** si intende la **SCUDERIA FERRARI CLUB S.c. a r. l.** (Società Consortile a responsabilità Limitata);
- per **Socio Fondatore** si intende la Ferrari S.p.A.;
- per **Ferrari** si intende la società Ferrari S.p.A. con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che vanta, nonché gli Enti, interni ed esterni, ad essa collegati;
- per **Enti appartenenti o collegati** a Ferrari si intendono: Ferrari Club Italia, Ferrari Owners Club ecc.;
- per **Socio Ordinario** si intende il Club, nella sua denominazione originaria ovvero in quella derivante dal rapporto societario con la Società, che detiene la quota di partecipazione nella Società;
- per **Associato** o **Tesserato** si intende la persona fisica che aderisce (è associata) al Socio Ordinario, che sia in regola con il versamento della quota associativa per i servizi erogati dalla Società, per tramite del Socio Ordinario di appartenenza ovvero in via diretta tramite le procedure stabilite dalla Società;
- per **Organo Amministrativo** si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente della Società (Statuto - articolo 13 - "Organi della Società");
- per **Direzione Operativa** si intende il soggetto nominato dall'Organo Amministrativo e delegato ad attività specifiche (Statuto - articolo 14 - Amministrazione della Società);
- **Scuderia Ferrari Club** è il marchio/logo della Società, espresso il lettera e/o figurativo;
- per **Contratto di sub-licenza d'uso del marchio/logo** si intende il contratto di concessione all'utilizzo del marchio "Scuderia Ferrari Club" sottoscritto tra la Società, ovvero direttamente dalla Ferrari, ed il Socio Ordinario (Statuto - articolo 19 - "Licenza d'uso dei marchi");
- per Ente non associato si intende qualsiasi associazione, ente non commerciale, costituita o da costituire, che richiede di acquisire la qualità di Socio Ordinario.

1 Qualità di Socio

- 1.1 La qualità di Socio Ordinario si assume con l'acquisto di una quota della Società nelle forme previste per i trasferimenti delle quote delle S.r.l. Il Socio Ordinario non può acquistare più di una quota della Società. Le quote della Società sono per Statuto intrasferibili tra Soci Ordinari.
- 1.2 Il Socio Ordinario è un ente di norma preesistente costituito in Italia o all'Estero nelle forme giuridicamente ammesse dalle norme vigenti nel paese di stabilimento. È una persona giuridica, autonoma, indipendente, preferenzialmente un ente non commerciale e senza scopi di lucro (in Italia il riferimento è l'ex art. 148 T.U.I.R.). Il Socio Ordinario assume determinazioni in assoluta autonomia per quanto concerne l'esercizio delle proprie attività istituzionali, e si conforma ai principi dettati dallo Statuto, dal presente Regolamento, alle delibere ed alle comunicazioni emanate dall'Organo Amministrativo, e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo. Il Socio Ordinario è interamente responsabile per gli atti che decide ed attua sotto ogni profilo: civile, fiscale, amministrativo e penale.
- 1.3 La Società eroga i propri servizi ai Soci Ordinari a fronte del regolare versamento della quota consortile. Il risultato di taluni servizi ha effetto diretto nel rapporto tra il Socio Ordinario ed i propri Tesserati. L'emissione della tessera annuale da parte del Socio Ordinario costituisce titolo per il Tesserato di usufruire dei servizi dedicati erogati dalla Società.
- 1.4 Nel caso si ravvisi la necessità di rendere servizi a terzi, l'Organo Amministrativo della Società opererà in conformità dell'art. 3 dello Statuto, accertato, inoltre, che la prestazione di questi servizi non comporti oneri a carico dei Soci Ordinari.
- 1.5 Il Socio Ordinario si impegna a segnalare, con tempestività, alla Società (Organo Amministrativo o suo delegato, ivi inclusa la Direzione Operativa), e per conoscenza al Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo (al Coordinatore) qualsiasi fatto e/o evento di cui abbia conoscenza, ritenuto in contrasto con lo scopo, e/o lesivo dei diritti della Società, supportando tale informazione con adeguata documentazione. La Società, successivamente ad una verifica, ha facoltà di scegliere se agire direttamente o, qualora ne ricorrano le condizioni, tramite il Socio Fondatore. La Società provvede a fornire un riscontro al Socio Ordinario sulla segnalazione, tramite l'Organo Amministrativo o suo delegato, ed informa della questione il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo tramite la Direzione Operativa.



- 1.6 “Scuderia Ferrari Club” è un marchio/logo registrato e di proprietà del Socio Fondatore, concesso il licenza alla Società. L’utilizzo di tale marchio/logo è subordinato all’acquisizione della qualità di Socio Ordinario. Non è consentito, ed è considerato illegale a tutti gli effetti civili e penali, l’utilizzo del marchio/logo da parte di enti non qualificati come Soci Ordinari, ancorché richiedenti tale qualifica. Il Socio Ordinario potrà utilizzare il marchio/logo della Società, anche per la formazione della propria denominazione, unicamente a seguito della sottoscrizione del Contratto di sub-licenza d’uso del marchio/logo. Ciò significa che l’ente richiedente la qualifica di Socio Ordinario, non potrà prevedere nella propria denominazione il marchio/logo della Società, ma potrà modificare e/o integrare la propria denominazione, nei propri atti e documenti costitutivi ed identificativi, Codice Fiscale compreso, solo successivamente all’acquisizione della qualifica di Socio Ordinario ed alla sottoscrizione del contratto di sub-licenza. Costituisce elemento identificativo e distintivo della qualifica di Socio Ordinario l’inserimento nella denominazione del Socio Ordinario del riferimento al territorio di stabilimento dello stesso. Con riferimento ai nuovi Soci Ordinari, è tutelata la priorità acquisita dai Soci Ordinari precedentemente divenuti soci in applicazione di un principio di tutela dell’esistente. La denominazione così composta non determina, in ogni caso, alcuna esclusiva territoriale con riferimento all’esercizio delle attività del Socio Ordinario. Il Socio Ordinario non ha alcuna facoltà e/o diritto di concedere il marchio/logo in sub-licenza, in uso, o trasferirlo, a qualsiasi titolo, a terzi anche se facente parte della propria denominazione.
- 1.7 I Soci Ordinari, oltre a quanto previsto nell’articolo n° 6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari), sono sempre assoggettati ai seguenti ulteriori obblighi:
- a) versare regolarmente i contributi consortili di cui all’articolo n° 12 dello Statuto, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere assunte dall’Assemblea, dall’Organo Amministratore e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo;
 - c) prestare concreta e opportuna collaborazione per il raggiungimento dello scopo della Società e la migliore riuscita delle iniziative della stessa;
 - d) non svolgere attività o prendere parte ad iniziative che possano costituire, generare turbativa e/o danno alla Società, al Socio Fondatore compresi gli Enti ad esso collegati, agli altri Soci Ordinari.
- 1.8 Nel caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, ossia nei casi di esclusione/recesso ovvero di cessazione dell’attività, verrà meno automaticamente qualsiasi legittimazione del ex Socio Ordinario all’uso a qualsiasi titolo del Marchio/Logo sia letterale che figurativo licenziato.
In caso di esclusione/recesso il Socio Ordinario dovrà procedere a:
- (i) cedere la propria quota al Socio Fondatore, secondo quanto stabilito dalla Direzione Operativa;
 - (ii) eliminare dalla propria denominazione la dicitura “Scuderia Ferrari Club”, documentando adeguatamente alla Società le modifiche operate;
 - (iii) cessare e far cessare qualsiasi utilizzo del Marchio/Logo;
 - (iii) in caso di cessazione dell’attività, documentare adeguatamente la stessa (es.: Verbale dell’Assemblea Straordinaria con delibera di scioglimento dell’ente e attestazione di chiusura della posizione presso l’Agenzia fiscale competente).
- 1.9 Alla nomina dei Soci Onorari di cui all’articolo 4 dello Statuto, in aggiunta ai soggetti che assumono la qualifica d’ufficio in dipendenza della posizione rivestita nell’organizzazione del Socio Fondatore secondo quanto previsto al medesimo articolo, provvede l’Organo Amministrativo, con il parere vincolante del Socio Fondatore e parere consultivo del C.I.C.O. Fatte salve le designazioni d’ufficio sopra citate, la nomina quale Socio Onorario, qualifica riservata alle persone fisiche, ha la medesima durata e scadenza di quella dell’Organo Amministrativo della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto) di regola annuale. Il Socio Onorario può essere riconfermato per successivi esercizi.
- 1.10 I Soci Sostenitori sono persone fisiche, generalmente tesserate da un Socio Ordinario, nominate dall’Organo Amministrativo per particolari qualità, competenze, ovvero per l’aver posto in essere di concerto con la Direzione Operativa atti a sostegno delle attività della Società, siano essi relativi all’operatività della stessa ed al rispetto delle disposizioni di statuto e regolamento, che allo sviluppo e promozione dell’immagine della Società. È espressamente esclusa l’attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore a rappresentanti legali di Soci Ordinari, quali ad esempio i presidenti e/o loro delegati, La nomina ha, di regola, la medesima durata e scadenza di quella dell’Organo Amministratore della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto) di regola annuale. Il Socio Sostenitore può essere riconfermato per successivi esercizi in considerazione degli atti posti in essere e/o delle competenze messe a disposizione della Società.



Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo della Società (articolo 16 dello Statuto), fermi restando i compiti ad esso statutariamente attribuiti, può proporre all'Organo Amministrativo, sempre per il tramite della Direzione Operativa, la nomina di Soci Sostenitori, in relazione a specifiche necessità di natura gestionale, giuridica, disciplinare ed operativa. La proposta deve essere supportata da una documentazione idonea a giustificare la necessità, redatta e presentata a cura del Coordinatore del Comitato. I Soci Sostenitori, come sancito nell'articolo n° 16 dello Statuto, sono a tutti gli effetti componenti del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo.

I Soci Sostenitori non hanno alcun potere di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore.

- 1.11 In quanto persone fisiche, a carico dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori non gravano quote associative, contributi consortili di alcun genere; essi non sono titolari di quote di partecipazione alla Società e non esercitano i diritti che competono ai Soci Ordinari ed al Socio Fondatore. Soci Onorari e Soci Sostenitori usufruiscono per il periodo di validità della nomina, dei servizi per i Tesserati. Le nomine sono gratuite. Ad essi può essere, tuttavia, rilasciata, a cura della Società, una tessera specifica (es.: Honorary - Supporter) di coerente validità.

2 Qualità di Tesserato

- 2.1 I Tesserati sono persone fisiche che, per il tramite dei Soci Ordinari di appartenenza, ovvero direttamente, ove ricorrano le condizioni, ed a seguito del versamento di un corrispettivo, hanno diritto di usufruire di taluni servizi e vantaggi resi disponibili dalla Società.
- 2.2 Sono previste le seguenti tipologie di Tesserati:
- **Ordinario/Member**: persona fisica di età pari o superiore ad anni 16;
 - **Family**: persona/e fisica/che familiari del Tesserato Ordinario entro il primo grado di parentela, facenti parte del nucleo familiare, di età pari o superiore ad anni 16;
 - **Junior**: persona fisica di età inferiore ad anni 16, facente parte del nucleo familiare di un Tesserato Ordinario/Member. In mancanza di un familiare Tesserato Ordinario/Member, non è prevista la possibilità di tesseramento Junior.
- 2.3 I servizi e vantaggi previsti per i Tesserati Ordinari/Member sono fruibili, per la quasi totalità, anche dalle altre tipologie di tesserato. I tesserati Junior non possono, infatti, usufruire dei servizi e dei vantaggi per i quali sono vigenti limitazioni legate all'età, quale ad esempio il divieto di accesso al complesso industriale del Socio Fondatore ovvero alla Pista di Fiorano per i soggetti di età inferiore a 16 anni, fatte salve eventuali possibili deroghe, di volta in volta deliberate, su concessione del Socio Fondatore e rese note dall'Organo Amministrativo. Il Socio Ordinario provvede a comunicare alla Società il compimento dei 16 anni del Tesserato Junior. Al compimento dell'età sopra citata, il Tesserato Junior usufruisce di tutti i servizi destinati al Tesserato Ordinario/Member, ancorché non in possesso di tessera idonea. I Rappresentanti Legali dei Soci Ordinari sono i garanti del rispetto delle limitazioni previste per i servizi, ed hanno l'obbligo di informare i propri Tesserati a qualsiasi livello.
- 2.4 Tutti i Tesserati sono assoggettati alle norme di cui all'articolo 6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari) nonché a quelle di cui al punto 1.7 - 1.9 lettere b), c) e d) del presente regolamento, soprattutto per quanto concerne comportamenti ed azioni in contrasto con i principi fondanti e lo scopo della Società. È fatto quindi obbligo al Rappresentante Legale del Socio Ordinario di mettere a conoscenza i propri Tesserati del contenuto delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel rapporto con la Società.
- 2.5 Il numero dei Tesserati minimo di riferimento per un Socio Ordinario, al fine di fruire dei servizi di cui a punti 3) e 4), è di almeno 50 Tesserati Ordinari/Member. Eventuali deroghe a tale limite minimo possono essere valutate e deliberate, per un periodo di tempo limitato, dall'Organo Amministrativo della Società, sentito il Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo di cui al successivo articolo 9. È facoltà dell'Organo Amministrativo, al termine del periodo di deroga, con medesima procedura, proporre al Socio Ordinario che non rientra nei limiti minimi di cui al presente punto, soluzioni risolutive che possono prevedere anche l'accorpamento ad altri Soci Ordinari.

3 Servizi ai Soci Ordinari Vedere Allegato A)



4 Servizi ai Tesserati

Vedere allegato B)

5 Eventi

5.1 Fermo quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma dello Statuto, non sono considerati in contrasto con gli scopi sociali di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto e possono pertanto essere organizzati dai Soci Ordinari i seguenti tipi di eventi:

a) i Ritrovi

b) gli Incontri.

È riservata a FERRARI ed agli Enti ad essa appartenenti o collegati, l'organizzazione dei Raduni, ossia quelle Manifestazioni automobilistiche più importanti, aventi carattere di ufficialità nazionale od internazionale, e che prevedono solo la partecipazione di vetture FERRARI e che hanno generalmente una durata di più di una giornata. Le date dei Raduni e di eventuali altri eventi organizzati da Ferrari saranno inserite nel Calendario Eventi della Società. Il presente Regolamento disciplina unicamente i Ritrovi e gli Incontri.

5.2 I "Ritrovi" sono eventi organizzati da singoli Soci Ordinari o da una pluralità di essi, anche in collaborazione con Enti appartenenti o collegati alla Ferrari. Hanno carattere locale, provinciale, regionale o interregionale, sono in genere legati ad una celebrazione specifica (es. anniversario della fondazione di un Socio), hanno finalità meramente istituzionali. I Ritrovi non hanno tuttavia scopi commerciali, direttamente o indirettamente, ma possono essere supportati da azioni di promozione, con lo scopo di favorirne la conoscenza. I Tesserati sono, in ogni caso, i destinatari preferenziali di tale tipologia di evento.

5.3 Gli Incontri sono eventi di natura amicale e conviviale. Sono gestiti interamente dal Socio Ordinario organizzatore, non sono supportati da azioni di promozione esterna e/o pubblicità, ed i destinatari sono i Tesserati del Socio Ordinario organizzatore.

5.3.1 Entrambe le tipologie di evento sopra dette devono essere chiaramente riferibili ed identificabili dagli appassionati come organizzate dal Socio Ordinario e non direttamente dalla Società o da Ferrari. Ogni e qualsiasi azione di promozione di un evento, effettuata mediante strumenti di comunicazione, pubblica o interna (es.: manifesti, cartelli, brochure, leaflet, pieghevoli, messaggi radiofonici, ecc.) deve, in ogni caso, rispettare i criteri di utilizzo del marchio dettati dal contratto di sub-licenza d'uso sottoscritto dal Socio Ordinario, sia eventuali ulteriori limiti imposti dal Socio Fondatore tutelare il/i marchio/i di proprietà e/o licenziati, ivi comprese immagini e silhouette di autovetture GT e prototipi. Per la realizzazione, produzione e diffusione del materiale di promozionale, è ammesso l'uso di enti o società fornitrici esterne, che opereranno nel rispetto dei criteri di protezione, sotto la diretta responsabilità del Rappresentante Legale del Socio Ordinario. Di tale opzione, il Socio Ordinario deve informare la Direzione Operativa.

5.3.2. L'organizzazione di Ritrovi ed Incontri è finalizzata alla promozione e del coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei Soci Ordinari, da attuarsi attraverso la più ampia collaborazione e lo scambio di relazioni tra essi. Trova infatti applicazione l'articolo n° 3 - Scopo della Società, dello Statuto con riferimento specifico ai punti dalla a) alla h).

La massima attenzione dovrà essere posta dal Socio Ordinario sia nella calendarizzazione degli eventi, evitando possibilmente sovrapposizioni, sia nella promozione degli stessi attraverso strumenti di comunicazione che, nel caso di uno sviluppo dell'evento su scala territoriale estesa, come ad esempio quella regionale o interregionale, o più ampia, non deve prevedere azioni che possono contrastare con l'attività di altri Soci Ordinari (es. operazioni di marketing associativo). I Componenti del C.I.C.O. effettuano il coordinamento ed il controllo rigoroso, rapportandosi con la Direzione Operativa della Società e con i colleghi, mediante note informative specifiche ed anche mediante l'utilizzo del calendario eventi inserito nella piattaforma informatica (articolo n° 3 - Scopo della Società, ultimo periodo).

5.4 È vietata l'organizzazione, nell'ambito dei Ritrovi e/o degli Incontri, di gimkane e/o gare che coinvolgono autovetture Ferrari.



5.5 Il mancato rispetto delle norme regolamentari di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2. e 5.4, accertato e documentato, comporterà l'attivazione delle procedure disciplinari previste dallo Statuto e quelle identificate nel presente Regolamento, nonché eventuali ulteriori azioni legali, civili e/o penali, da parte del Socio Fondatore.

6 Contributi e corrispettivi

6.1 I contributi/corrispettivi sono di regola determinati, in ragione d'anno, dall'Assemblea Ordinaria della Società. Qualora questa non provveda alla determinazione, l'entità degli importi dei contributi/corrispettivi fissati per l'anno precedente si applicano al periodo successivo.

6.2 La quota consortile annua a carico del Socio Ordinario, di cui all'articolo 12 - primo e secondo periodo dello Statuto vigente, è di 200€. La quota consortile deve essere versata per intero dai Soci Ordinari, alla Società, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno in unica soluzione. Il versamento della quota consortile conferisce il diritto al Socio Ordinario, alla fruizione dei servizi della Società, estendendosi tale prerogativa ai suoi Tesserati, nonché alla partecipazione all'Assemblea dei Soci.

6.2.1 I Soci Ordinari entranti hanno l'obbligo di versare la quota consortile annua per intero. L'anno di riferimento coincide con l'anno di sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota. Il versamento deve essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota di capitale di cui all'articolo 11 dello Statuto vigente, ed in ogni caso entro e non oltre il 30° giorno successivo, fatto salvo l'anno di riferimento come sopra individuato. Il versamento dovrà essere effettuato in stretta osservanza delle procedure organizzative contabili ed informatiche messe a disposizione dalla Società.

6.3 Il corrispettivo per servizi dovuto per ogni Tesserato, in ragione d'anno, nelle tipologie come individuate nel paragrafo 2.2 del presente regolamento, è il seguente:

- **Ordinario/Member:** 24€ (Iva compresa);
- **Family:** 6€ (Iva compresa);
- **Junior:** 6€ (Iva compresa);

Il corrispettivo deve intendersi a forfait ed è, quindi, dovuto per intero ed in unica soluzione indipendentemente dal momento di sottoscrizione. La tessera per servizi di Scuderia Ferrari Club avrà durata annuale a partire dal mese di marzo di ogni anno. Ogni Socio Ordinario avrà l'onere di uniformare il proprio processo di tesseramento al presente modello di gestione.

6.3.1 La tessera per servizi verrà prodotta a cura della Società solo successivamente al versamento/ricevimento alla medesima dei corrispettivi previsti, e riporterà l'indicazione della tipologia di Tesserato, il suo nominativo e l'anno di validità. Il tesseramento ed il versamento delle quote per servizi ha luogo per tramite esclusivo del Socio Ordinario ed in stretta osservanza delle procedure organizzative contabili ed informatiche messe a disposizione dalla Società.

È escluso un rapporto diretto tra il Tesserato e la Società.

6.4 Per i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori valgono le note di cui al punto 1.11 del presente regolamento.

7 Merchandising

7.1 L'uso del marchio "SCUDERIA FERRARI CLUB" (il "Marchio") è regolato dall'accordo di licenza denominata "Licenza d'uso del Marchio SCUDERIA FERRARI CLUB", a termini del quale è fatto divieto al licenziatario di svolgere qualsiasi attività di merchandising, franchising o licensing per fini commerciali o non.

A mero titolo esemplificativo, pertanto, nessun Socio Ordinario (Club) potrà produrre o far produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettronici, utilizzando il marchio FERRARI e/o il nome della Società o del Socio Ordinario stesso.

7.2 I prodotti realizzati con il nome del Socio Ordinario (Club) sono ideati e realizzati in via esclusiva dalla Società. Pertanto, nel caso in cui il Socio Ordinario intenda disporre di prodotti che riproducano la denominazione del Socio Ordinario e, conseguentemente, il Marchio della Società incluso in tale denominazione (es. magliette, cappellini, portachiavi, etc.) dovrà formulare richiesta alla Società la quale, ove accogla la



richiesta, comunicherà al Socio Ordinario le tempistiche e le modalità di realizzazione dei prodotti. La Società specificherà altresì il nome del produttore terzo - ed i controlli che intende effettuare sulla produzione - ove decida di delegare a questi la produzione in parola.

- 7.3 Il Socio Ordinario è l'unico canale distributivo della Società per quanto riguarda prodotti recanti il nome ed il Marchio della Società. Essi non sono distribuiti dalla Società o da FERRARI. La lista dei prodotti realizzabili è diffusa, con apposita comunicazione, dalla Società al Socio Ordinario, anche tramite il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo.
- 7.4 La distribuzione dei prodotti a marchio citati potrà avvenire presso la sede del Socio Ordinario o in occasione degli eventi organizzati.
- 7.5 Nel caso in cui il Socio ordinario richieda che sui prodotti a marchio venga inserito anche il nome di uno sponsor, dovrà richiedere alla Società espressa autorizzazione, nelle forme previste per le sponsorizzazioni di cui al successivo articolo 8.

8 Sponsorizzazioni Soci Ordinari

Valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 9 – “Sponsorizzazione da parte dei Soci” dello Statuto.

L'autorizzazione alla sponsorizzazione potrà essere rilasciata unicamente su istanza rivolta all'Organo Amministrativo veicolata per tramite della Direzione Operativa della Società.

Nel caso di sponsorizzazione degli eventi di cui al punto 5) lettera a) e b), l'istanza, supportata da idonea documentazione (cartacea, informatica, marchi, immagini, ecc.) dovrà essere indirizzata ed inviata all'Organo Amministrativo con almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla della produzione di qualsiasi materiale promozionale relativo all'evento, ed in ogni caso con almeno trenta (30) giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, nel caso di sponsorizzazione legata alla sola attività istituzionale del Socio Ordinario (es.: carta da lettera, manifesti per marketing associativo e tesseramento), l'istanza dovrà essere indirizzata ed inviata all'Organo Amministrativo con almeno (30) giorni di anticipo rispetto alla messa in produzione del materiale promozionale.

L'Organo Amministrativo risponde al richiedente, direttamente o tramite proprio Delegato, che può essere anche il Componente il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo competente per territorio.

L'Organo Amministrativo, tramite proprio Delegato ha la facoltà di dettare disposizioni specifiche relative alla progettazione e realizzazione grafica del materiale, nel rispetto delle regole di Corporate Identity del Socio Fondatore titolare del Marchio.

In mancanza di riscontro al Socio Ordinario da parte dell'Organo Amministrativo, l'autorizzazione si intende negata.

9. Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo (C.I.C.O.)

- 9.1 I compiti del C.I.C.O. e dei suoi Componenti, sono quelli indicati nell'articolo 16 - primo e sesto periodo dello Statuto vigente. Nel dettaglio:
- Coordinamento territoriale: il Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il compito di fornire ai Soci Ordinari della regione italiana ovvero dello stato estero di provenienza, il proprio supporto tecnico/operativo ai fini di migliorare i rapporti ed il coordinamento tra Soci Ordinari e la Società, di garantire l'assolvimento degli obblighi statutari (es.: versamento delle quote consortili e delle quote tesserati per servizi), di facilitare l'implementazione delle delle procedure informatiche;
 - Indirizzo programmatico: il Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di supervisionare l'attività dei Soci Ordinari del territorio di competenza, nella sua pianificazione e nel suo svolgimento, intervenendo ove necessario nella programmazione/calendarizzazione delle iniziative, nonchè per dirimere questioni controverse concernenti l'applicazione delle regole derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 - “Scopo della Società” - punti dalla a) alla h) dello Statuto.



Ha inoltre il dovere di raccogliere le informazioni relative a problemi, disservizi, attese e proposte su attività e servizi, facilitando il continuo dialogo con i Soci Ordinari dei territori sopra citati nel rispetto dell'articolo 16 - sesto periodo dello Statuto. Per la migliore condivisione delle informazioni, il Coordinatore del C.I.C.O. avrà cura di intrattenere un rapporto costante con la Direzione Operativa della Società.

A tale scopo ogni Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di informare, comunque, periodicamente il Coordinatore del C.I.C.O. e la Direzione Operativa della Società sull'andamento delle attività di competenza.

9.2 Il Componenti del C.I.C.O., indicati nell'articolo 16 - secondo periodo dello Statuto vigente, hanno il dovere di svolgere i compiti di cui al punto 9.1, per garantire il coordinamento territoriale e l'indirizzo programmatico, a vantaggio dei Soci Ordinari della propria area di nomina. Alle riunioni del Comitato partecipa, di regola, il Componente Effettivo. Il Componente supplente interviene ai lavori nel caso di assenza del Componente effettivo, ovvero quando sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante importanza dal punto di vista organizzativo e gestionale, che richiedono la più ampia partecipazione alla discussione ed alle delibere. In quest'ultimo caso la necessità viene specificata nella comunicazione di convocazione.

L'assenza non giustificata ai lavori può costituire motivo per la richiesta di sostituzione dei Componenti nominati, anche con procedimento d'ufficio da parte della Direzione Operativa, sentito il Coordinatore del Comitato. In ogni caso, i Soci Ordinari hanno quale riferimento per le questioni trattate e deliberate, il Coordinatore del Comitato. La Direzione Operativa, sentito il Coordinatore, ha la possibilità di invitare alle riunioni del C.I.C.O. soggetti non componenti il Comitato, in relazione alla loro competenza e per la migliore trattazione delle tematiche inserite nell'ordine del giorno degli incontri.

9.3 I Soci Ordinari appartenenti ad una regione italiana o ad uno stato estero hanno l'obbligo di nominare un Componente Effettivo ed uno Supplente, entro i termini di calendario individuati nell'articolo 16 - terzo paragrafo dello Statuto vigente. Alle assemblee territoriali (regioni in Italia, lo Stato Estero per i Soci Ordinari locati in altri paesi), convocate a cura dei Componenti uscenti, partecipano, di regola, i Soci Ordinari della regione italiana ovvero dello stato estero di appartenenza aventi titolo di partecipazione all'Assemblea annuale dei Soci dell'anno in corso, e che sono in regola con il versamento delle quote consortili di cui al punto 1.7 - lettera a) del presente regolamento. La Direzione operativa, ovvero su delega il Coordinatore del Comitato, comunicherà ai Componenti il Comitato uscenti, in tempi coerenti con gli obblighi statutari, l'elenco dei Soci Ordinari in regola, territorialmente suddiviso, affinché essi possano convocare le assemblee territoriali come statutariamente previsto. Alle Assemblee territoriali, i Soci Ordinari sono, di regola, rappresentati dal rappresentante legale, di norma il Presidente, o da un suo Delegato. Ad ogni Socio Ordinario è attribuito un voto. È ammessa la delega del voto ad altro Socio Ordinario avente diritto di partecipazione all'assemblea territoriale, fino ad un massimo di un (1) voto delegato per partecipante. I candidati al ruolo di Componente del C.I.C.O. devono essere Tesserati di un Socio Ordinario. Per l'organizzazione delle assemblee territoriali si richiama l'osservanza di quanto prescritto nell'articolo 16 - quarto paragrafo dello Statuto.

La mancata nomina di Componenti nei termini fissati nell'articolo 16 - terzo paragrafo dello Statuto vigente, avrà quale conseguenza la mancata rappresentanza in seno al C.I.C.O. dell'ambito territoriale sprovvisto di un Componente che lo rappresenti, sino alla effettiva nomina, e la impossibilità di impugnare le deliberazioni già assunte dal C.I.C.O..

9.4 I Componenti del C.I.C.O. nominati a livello territoriale non hanno poteri di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore.

9.4.1 La carica di Componente del C.I.C.O. è gratuita (articolo 16 - ultimo paragrafo dello Statuto); i Soci Ordinari potranno tuttavia deliberare, al fine di agevolare l'esercizio delle prerogative di ciascun Componente, di contribuire alle spese sostenute dal Componente del C.I.C.O. di riferimento per territorio. Tali contributi saranno in ogni caso totalmente svincolati dalla gestione economica della Società e dagli obblighi statutari dei Soci Ordinari.

9.5 Di ogni riunione del C.I.C.O. viene redatto un verbale, a cura di un Segretario nominato nel corso della riunione, ovvero dal Coordinatore, entro il 30° giorno successivo alla data dell'incontro.

Il documento è inviato entro i 10 giorni dalla data della riunione ai Componenti il Comitato, per la segnalazione di eventuali precisazioni e/o integrazioni. Il documento, eventualmente aggiornato ed integrato, è poi inviato a mezzo email a tutti i Soci Ordinari. Copia dei verbali è conservata presso la Segreteria Operativa della Società.



- 9.6 La Direzione Operativa della Società, di concerto con il Coordinatore del Comitato, può organizzare seminari di formazione/informazione sulle tematiche di interesse nella gestione, programmazione, coordinamento operativo e promozione delle attività del marchio e dell'immagine, nonché sugli aspetti legali, dedicati ai Componenti il Comitato, al fine di migliorare il coordinamento nella gestione delle relazioni con i Soci Ordinari. Qualora ricorrano le condizioni, la partecipazione a tali seminari è allargata a rappresentanti dei Soci Ordinari.

10 Ingresso nuovi Soci Ordinari

Richiamando il contenuto dell'articolo 5 dello Statuto nonché dell'articolo 1.6 del presente regolamento, si specifica che qualora pervengano all'Organo Amministrativo istanze di adesione da parte di enti locati in zone già interessate dalla attività di un Socio Ordinario, attivo ed in regola con le disposizioni statutarie e regolamentari, esse sono valutate di concerto con la Direzione Operativa, sentito il parere consultivo del Coordinatore e del relativo Componente territoriale del C.I.C.O. L'Organo Amministrativo valuterà la situazione avuto riguardo alle circostanze e non limitando la propria valutazione al solo aspetto territoriale.

11 Codice deontologico

La Società ha adottato il Codice Etico di comportamento del Gruppo FIAT, la cui osservanza costituisce obbligo per i Soci.

12 Sistema sanzionatorio

- 12.1 I Soci Ordinari, nel caso di accertata adozione di condotte non conformi alle norme statutarie e del presente regolamento, ovvero lesive dell'immagine della Società o in ogni caso in contrasto con gli scopi della Società, sono assoggettati all'applicazione da parte della Società stessa, con provvedimento scritto emanato dall'Organo Amministrativo o da suo Delegato, alle seguenti sanzioni:

- ammonimento scritto;
- diffida scritta;
- sospensione temporanea dei servizi al Socio Ordinario per un periodo da tre a sei mesi;
- sospensione dell'autorizzazione all'uso del Marchio in sub-licenza.

Le sanzioni sono irrogate previa valutazione della gravità dei comportamenti da sanzionare, avuto riguardo alle circostanze ed alla eventuale reiterazione di comportamenti in violazione delle norme suddette.

Nei casi di particolare gravità, la Società procede - anche direttamente, senza irrogazione di altre sanzioni - alla esclusione del Socio Ordinario ai sensi dell'articolo 7 "Cause di esclusione dalla Società dello Statuto".

Ai fini dell'accertamento delle situazioni e delle condizioni che possono comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio, contribuiscono in modo rilevante, a livello territoriale, i Componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo ai quali i Soci Ordinari che ritengono necessario l'intervento, devono riferirsi, in prima istanza, per segnalare e documentare fatti e circostanze, ritenuti non conformi e/o lesivi. I Componenti, verificata l'impossibilità di dirimere la situazione, informano e documentano la Società sulle questioni sorte tramite il Direttore Operativo.

L'Organo Amministrativo o suo Delegato, ai fini di un più approfondito esame delle questioni segnalate e di determinare la sanzione, può chiedere l'intervento del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo nella sua collegialità, tramite il Coordinatore.

Si richiama, comunque, l'attenzione a quanto disposto negli articoli 7 - "Cause di esclusione dalla Società" e 25 - "Collegio Arbitrale", dello Statuto vigente, ai quali si rinvia espressamente.